

I DATI DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO IN ITALIA

BLUE book

Estratto
Regolazione del servizio

2023

UTILITATIS
FONDAZIONE

UTILITALIA
FEDERAZIONE UTILITIES
acqua | ambiente | energia

Partner del Blue Book 2023

The European House
Ambrosetti



COORDINAMENTO

Francesca Mazzarella

GRUPPO DI LAVORO

Andrea Di Piazza

Andrea Bordin

Edoardo Agostini

Luigi Joseph Del Giacco


Alessandro Fessina

Rita Mileno

Pina Russo

Tania Tellini

Con la collaborazione di



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Hanno contribuito:

Capitoli 1 e 2

Stefano Mariani, Barbara Lastoria, Giovanni Braca, Francesca Piva,

Robertino Tropeano e Martina Bussetti (ISPRA)

Tiziana Baldoni, Simona Ramberti, Stefano Tersigni, Donatella Vignani (Istat)

Capitolo 8

Andrea Duro, Mario Barbani, Emanuela Campione, Cinzia Conte, Emilio De Francesco,

Luca Delli Passeri, Flavia Massimi (Dipartimento della Protezione Civile)

Contributo dei Distretti Idrografici

Marina Colaizzi, Andrea Braidot, Roberto Veltri (Autorità di Bacino Alpi Orientali)

Roberto Braga, Marco Brian, Paolo Leoni (Autorità di Bacino Fiume Po)

Marco Casini, Pietro Ciaravola, Emanuele Fillato (Autorità di Bacino Appennino Centrale)

Vera Corbelli, Pasquale Coccaro, Antonio Biscione (Autorità di Bacino Appennino Meridionale)

Leonardo Santoro, Antonino Granata (Autorità di Bacino Regione Sicilia)

Antonio Sanna, Giacomo Fadda, Mariano Tullio Pintus, Paolo Botti (Autorità di Bacino

Regione Sardegna)

Capitolo 9

Simona Camerano, Maria Gerarda Mocella (Cassa Depositi e Prestiti)

Capitolo 10

Benedetta Brioschi, Nicolò Serpella, Mirko Depinto, Alessandra Bracchi,

Alberto Maria Gilardi (The European House - Ambrosetti)

Il presente testo è stato estratto dal Capitolo 5 del Blue Book 2023

Grafica:

GBPLACE

Soci Sostenitori



aceo



GRUPPO CAP



Romagna Acque
Società delle Fonti

REGOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente estratto del *Blue Book 2023* affronta alcune delle novità introdotte dall’Autorità in termini di regolazione del Servizio Idrico Integrato. Vengono proposti alcuni approfondimenti in merito alla delibera 649/2021/R/Idr, inerente all’aggiornamento del metodo tariffario infra-periodo, e alla delibera 609/2021/R/Idr, che modifica e integra i precedenti provvedimenti sulla qualità del servizio, sulla misura e sulla trasparenza dei documenti di fatturazione, e introduce una nuova disciplina in merito alle perdite occulte e alle utenze condominiali.

Il quadriennio 2020-2023 ha visto finora il succedersi di eventi particolarmente impattanti ed eccezionali, che hanno, e stanno ancora avendo, pesanti ripercussioni politiche, sociali ed economiche: dalla situazione emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 all’attuale situazione geopolitica nell’Est Europa, con le sue importanti ripercussioni sul prezzo dell’energia elettrica in Europa.

La delibera 235/2020/R/Idr ha apportato in via eccezionale delle modifiche al metodo tariffario, con lo scopo di “*mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale da COVID-19 sull’equilibrio economico e finanziario del settore idrico e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni*”. Oltre a queste modifiche eccezionali, la delibera contiene le modifiche infrannuali “preventivate”, che hanno rivisto alcuni parametri quali i tassi di inflazione, utili alla determinazione dei costi operativi riconosciuti, e i deflatori degli investimenti fissi lordi, utili alla determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti.

Un elemento che costituisce una novità rispetto ai precedenti metodi è il costo medio della fornitura elettrica per la determinazione dei costi di approvvigionamento energetico riconosciuti ai gestori in tariffa. Un altro elemento, che verrà approfondito in seguito, è relativo all’evoluzione dei parametri che determinano i costi riconosciuti del capitale, utili alla determinazione del *Weighted Average Cost Of Capital (WACC)*.

La delibera 639/2021/R/Idr di ARERA ha integrato la metodologia per il riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica (la componente CO_{EE} del VRG) con l’obiettivo esplicito di tutelare la sostenibilità finanziaria dei gestori del servizio, pregiudicata dalla particolare volatilità dei prezzi dell’energia.

L’eccezionale shock dei mercati energetici, i cui primi importanti segnali si sono colti già a partire dal secondo semestre del 2021 (una sensibile crescita dei prezzi dell’energia elettrica), è stato recepito nel provvedimento infra periodo con l’inserimento (art. 20.2) di una componente ad hoc ($Op^{xp, a}$), tesa a intercettare il lag finanziario della copertura dei costi dell’ener-

una prima valutazione, l’efficacia di tale modifica appare parziale, anche alla luce degli sviluppi del contesto internazionale: la copertura tariffaria del costo dell’energia nel 2022 fissato a 0,1543 euro/Kwh (+10% di variazione) si confronta con livelli di costo attuali quasi raddoppiati e *outlook* peggiorativi.

Va evidenziata una debolezza intrinseca nella fissazione del prezzo medio efficiente per l’anno 2021 ($\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}}$), alla base della componente a conguaglio Rc_{EE}^{2023} , che mostra un’eccessiva rigidità verso quella parte del settore che ha sottoscritto contratti di fornitura dell’energia a prezzo variabile invece che fisso, dando luogo ad una mancato recupero economico.

Tale fragilità è stata successivamente sanata con la delibera 229/2022/R/Idr con la quale l’Autorità è intervenuta nel quadro regolatorio del biennio 2022-2023 in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. I, Milano) disponendo “*la possibilità per l’Ente di governo d’ambito - su richiesta dell’operatore ai fini del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario*” - di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi, laddove l’entità del costo effettivo di acquisto dell’energia elettrica riferito al 2021 risulti superiore a quello definito in applicazione alle regole di cui all’articolo 20 e al comma 27.3 del MTI3.


1 TAR 373/2022; 383/2022; 384/2022; 385/2022; 386/2022.

Nel medesimo provvedimento è stato introdotto un meccanismo volto a mitigare lo stress finanziario dei prezzi di approvvigionamento della materia prima energia attraverso un “prestito ponte” da parte di CSEA (art. 2 delibera 229/2022/R/Idr). Infatti, per sua stessa costruzione, la meccanica di riconoscimento dei costi dell’energia espone i gestori del SII a due rischi: I) economico, per il mancato riconoscimento degli eventuali costi classificati come inefficienti; II) finanziario, per la necessità di anticipare ai fornitori costi non ancora riconosciuti tramite tariffa. Tuttavia, prima dell’attuale condizione di volatilità del mercato dell’energia, le esposizioni economico-finanziarie dei gestori dei SII non avrebbero, di norma, comportato gravi criticità.

Il parametro fondamentale, ossia il costo medio efficiente di approvvigionamento dell’energia elettrica fissato dall’*Authority*, la cui serie storica è riportata nella figura 1, riflette le stime del Regolatore circa i migliori prezzi d’acquisto ottenibili dal mercato per la provvista energetica che hanno dimostrato oscillazioni fisiologiche.

FIGURA 1

COSTO MEDIO EFFICIENTE DI SETTORE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA INDIVIDUATO DA ARERA (INCLUSA FRANCHIGIA) [EURO/KWH, ANNI 2012-2023]




Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati ARERA

A conclusione dell'approfondimento proposto, nella figura 2 si evidenzia l'andamento del prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia (PUN) che fornisce una misura indiretta di quello pagato dal cliente (in questo caso le imprese del SII). La grafica mette in luce la straordinarietà dell'attuale contesto macroeconomico in cui nel mese di agosto 2022 si è riscontrato il prezzo medio di scambio alla Borsa elettrica più alto degli ultimi 20 anni, più del doppio del valore medio 2021 – anno in cui l'incremento generale già poteva essere rinvenuto – e 8 volte superiore alla media delle contrattazioni avvenute nel 2020.

FIGURA 2

PREZZO D'ACQUISTO MEDIO PUN - DATI DI SINTESI MPE-MPG [EURO/MWH, ANNI 2012-2021, ANNO 2022 CON DETTAGLIO MENSILE]



Considerato lo straordinario quadro economico che investe il comparto industriale del paese, gli strumenti per contenere gli effetti dei rincari energetici potrebbero avere una portata più ampia, come dimostra il decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, che all'articolo 14 ha demandato a ARERA l'annullamento delle aliquote degli oneri generali di sistema alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per il primo trimestre 2022, successivamente esteso anche al secondo trimestre con il decreto legge 1° marzo 2022, n.17. Gli operatori del SII potrebbero essere giuridicamente riconosciuti come soggetti energivori, così da rientrare nelle categorie di destinatari di possibili sostegni pubblici. Ad oggi l'industria del SII non ha avuto accesso a tale status, rimanendo esclusa da possibili benefici sia sull'equilibrio economico finanziario dei gestori, sia sulle tariffe degli utenti finali.

Le novità introdotte dall'aggiornamento tariffario infra periodo riguardano anche la componente tariffaria a riconoscimento degli oneri finanziari dei gestori (OF_{Imm}^a), adeguandola alla generale riduzione dei tassi registrata nei mercati finanziari.

Gli oneri finanziari costituiscono una delle componenti che concorrono alla determinazione del Capex (cfr. art 7 dell'Allegato A alla delibera 639/2021/R/IDR) ovvero del costo delle immobilizzazioni.

$$OF_{Imm}^a = (K_m + \alpha) * \left(1 - \frac{CIN_{fp}^a}{CIN^a - LIC_{ord}^a} \right) * (CIN^a - LIC_{ord}^a)$$

In questa sede ci si sofferma sull'evoluzione dei parametri che compongono il tasso applicato al capitale investito, nello specifico la componente $(K_m + \alpha)$. La componente K_m è il tasso di interesse di riferimento ed è composto come segue:


$$K_m = (r_f^{real} + WRP) * \frac{1}{(1+CS/CnS)} + K_d^{real} * (1 - t_c) * \frac{CS/CnS}{(1+CS/CnS)}$$

Nella figura 3 sono descritti i parametri soggetti a revisione negli anni:

- Il tasso cosiddetto “*risk free real*” (R_f^{real});
- Il WRP: il *Water Utility Risk Premium*;
- K_d^{real} , il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, che si applica anche ai fini della determinazione del saggio reale per la copertura dei costi riferiti alle immobilizzazioni in corso per gli anni 2022 e 2023 (si veda paragrafo 11.5 dell'allegato alla delibera MTI-3 aggiornamento);
- t_c : l'aliquota per il calcolo dello scudo fiscale degli oneri finanziari.

FIGURA 3

EVOLUZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI CHE COMPONGONO IL TASSO DI RIFERIMENTO (K_M) NEL SECONDO E TERZO PERIODO REGOLATORIO



Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati ARERA

Negli anni, i parametri finanziari del tasso K_M sono stati rivisti al ribasso, ad eccezione del WRP, unica componente ad aver subito un incremento nel passaggio dal secondo metodo tariffario all'aggiornamento infra periodo: da 1,5% a 1,7%.

Nell'ultimo aggiornamento del metodo si è verificato un forte taglio del parametro R_f^{real} da 0,5% a 0,13%, frutto del procedimento per la definizione del capitale investito nei settori elettrico e gas, conclusosi con la delibera 614/2021/R/Com di ARERA.

Le attività prive di rischio sono state identificate, in continuità con il passato, in quanto collegate a titoli di Stato emessi da Belgio, Francia, Germania e Paesi Bassi, ovvero da nazioni dell'area euro che attualmente godono di una classificazione S&P (*Standard & Poor's*) di almeno "AA". Il tasso di rendimento è stato determinato con una prospettiva *forward looking*, ritenuta più appropriata rispetto a un approccio basato esclusivamente sui valori storici, in quanto in grado di riflettere in maniera più fedele le condizioni di mercato che gli operatori incontreranno durante il periodo regolatorio.


Nell'ultimo aggiornamento tariffario è avvenuta anche una riduzione molto più calmierata del rendimento di riferimento delle immobilizzazioni K_d^{real} che riflette le considerazioni emerse in sede di consultazione in merito al diffuso approvvigionamento dei gestori del SII nel mercato finanziario con strumenti di medio-lungo termine, i cui tassi non hanno risentito delle medesime flessioni che si sono osservate sul costo del denaro a breve, rivelatisi più marcate. In quest'ottica va interpretata la scelta di ARERA di ritoccare al ribasso il K_d^{real} con una metrica più soft. Coerentemente con queste valutazioni, il Water Utility Risk Premium (WRP) è stato confermato invariato all'1,7%.

La componente α è la componente a copertura della rischiosità e negli anni non ha subito significative variazioni (Fig. 4).

$$\alpha = \beta * ERP * \frac{1}{(1 + CS/CnS)}$$

FIGURA 4


EVOLUZIONE DEI PARAMETRI FINANZIARI DELLA COMPONENTE A COPERTURA DELLA RISCHIOSITA' (α) DAL PRIMO AL TERZO PERIODO REGOLATORIO



La figura 5 illustra l'evoluzione dei parametri finanziari K_m^{real} e α all'interno dei diversi metodi tariffari predisposti da ARERA. Si nota che il tasso da applicare al capitale investito è stato pressoché costante nel secondo e nel terzo periodo regolatorio, ad eccezione dell'ultimo aggiornamento infra periodo che ne ha abbassato il valore fino al 3,407%. Il valore più alto delle componenti appartiene al primo periodo regolatorio, in cui il tasso aggregato raggiungeva il 4,185%.

FIGURA 5

EVOLUZIONE DEL TASSO DI RIFERIMENTO (K_m) E DELLA COMPONENTE A COPERTURA DELLA RISCHIOSITA' (α) DAL PRIMO AL TERZO PERIODO REGOLATORIO



La delibera 609/2021/R/Idr di ARERA è un provvedimento volto all'integrazione e aggiornamento della disciplina in materia di misura del servizio idrico integrato (TIMSII). La delibera implementa obiettivi comunitari soprattutto in ottica di tutela della risorsa idrica, e ha come punto focale la misurazione puntuale dei consumi e la comunicazione e sensibilizzazione verso gli utenti: *“una politica tariffaria per l'acqua basata sulla misurazione volumetrica è uno strumento valido per aumentare l'efficienza idrica”* [COM(2012)672-673].

Inoltre, la direttiva europea 2020/2148/UE, da recepirsi nell'ordinamento italiano entro il 2023, afferma che *“al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero ricevere informazioni in modo facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o attraverso un'applicazione intelligente) sul volume consumato annualmente, l'evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia”*. La misurazione e la comunicazione (e sensibilizzazione) agli utenti devono andare di pari passo per garantire una sempre maggiore efficienza nell'utilizzo della risorsa idrica.

La delibera 609/2021 va anche a modificare un altro testo integrato già in vigore: la regolazione della qualità tecnica (RQTI - 917/2017/R/idr). Le modifiche riguardano la pesatura del posizionamento di M1a e M1b nella classe A tramite l'aggiunta di indicatori specifici di 2 tipologie: prestazionali, da utilizzare per la valutazione di affidabilità dei valori del macro-indicatore M1, e legati al grado di diffusione delle tecnologie più innovative, da utilizzare ai fini del monitoraggio (Tab. 1).

TABELLA 1

INDICATORI SPECIFICI DI PERFORMANCE E DI DIFFUSIONE TECNOLOGICA INTRODOTTI DALLA DELIBERA 609/2021/R/Idr VOLTI A MODIFICARE IL TESTO INTEGRATO RQTI 917/2017/R/idr

INDICATORI PRESTAZIONALI PER LA VALUTAZIONE DI AFFIDABILITÀ DEI VALORI DEL MACRO INDICATORE M1

$$G1.1_{ut}^a = \frac{WU_{val}^a}{WU_{tot}^a}$$

$$G1.1_{proc}^a = \frac{WP_{val}^a}{WP_{tot}^a}$$

INDICATORI DI DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE DA UTILIZZARE AI FINI DEL MONITORAGGIO

$$G1.2_{ut}^a = \frac{WU_{sm_tel}^a}{WU_{tot}^a} \quad G1.2_{proc}^a = \frac{WP_{sm_tel}^a}{WP_{tot}^a}$$

L'introduzione di questi nuovi indicatori origina un forte impulso all'implementazione di strumenti di misura di ultima generazione. Tali indicatori specifici influiscono, difatti, nella definizione dei punteggi per le graduatorie di merito dei gestori, che comportano premialità e penalità a seconda del loro posizionamento.

Il sistema di valutazione delle performance tecniche del servizio (RQTI) entra in una prevedibile fase di manutenzione e la variazione dei criteri di costruzione dei macro indicatori delle perdite di rete, disposta nella delibera 609/2022, potrebbe essere il primo segnale in questa direzione. Si osserva come i nuovi indicatori specifici introducano regole più selettive nel meccanismo di premi-penalità, rendendo la certificazione dei dati un fattore discriminante nella validazione della misura delle dispersioni. Tutto ciò a vantaggio anche della confrontabilità delle performance tra operatori i quali, nel traguardare obiettivi di miglioramento delle perdite di rete potrebbero rivedere le priorità di investimento.

La delibera 609/2021/R/Idr, come detto in precedenza, si pone come finalità integrare la regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato (TIMSII), con rilevanti nuove disposizioni.

Per quanto riguarda le integrazioni al testo integrato TIMSII, la delibera introduce una preferenza nell'uso di tecnologie di misura smart (*smart meter*), passando così da una telelettura da remoto a una telelettura di prossimità, oltre a una riorganizzazione e coordinamento dei provvedimenti sull'“obbligo di raccolta delle misure” e altri standard specifici di rafforzamento delle tutele per l'utenza:

- numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativo a utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc (SR1), pari a 2 all'anno;
- numero minimo di tentativi di raccolta della misura relativo a utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc (SR2), pari a 3 all'anno;

- tempo minimo di preavviso per i tentativi di raccolta della misura agli utenti finali dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile (SP), pari a 48 ore;
- tempistiche di adeguamento ai nuovi obblighi e le modalità di riconoscimento degli indennizzi automatici agli utenti nel caso di mancato rispetto degli standard specifici.

È previsto inoltre da parte del gestore l'identificazione e geolocalizzazione per ogni utenza contrattualizzata.

Il provvedimento introduce un elemento di novità significativo: si introduce il concetto di “perdita occulta” e delle misure di garanzia all'utenza nel caso di problematiche legate a queste tipologie di perdite. La possibilità del ristoro è applicabile a partire da un consumo medio giornaliero pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento. Anche in questo caso l'impiego di tecnologie di ultima generazione permette di intercettare in tempi rapidi la presenza di anomalie al misuratore.

Un'ulteriore significativa novità introdotta consiste nei nuovi obblighi dei gestori in merito alle informazioni rivolte alle singole utenze condominiali sui propri profili di consumo. Sono stati inoltre definiti gli utenti indiretti come i “*destinatari finali del servizio erogato all'utenza condominiale e coincidono con le unità immobiliari sottese al contratto di fornitura di uno o più servizi del SII*”.

Gli obblighi informativi comprendono l'indicazione, ai fini comparativi, dei consumi medi giornalieri - espressi in litri al giorno per unità immobiliare - delle tipologie di utenza presenti nell'utenza raggruppata; gli importi fatturati all'utenza raggruppata relativi almeno agli ultimi 12 mesi; il più recente valore del parametro relativo al consumo medio annuo stimato (Ca).

I gestori devono anche mettere a disposizione dei soggetti interessati, tra cui gli amministratori di condominio, uno strumento di calcolo per la definizione dei corrispettivi applicabili alle singole unità immobiliari. Gli Enti di governo d'ambito, invece, inseriranno nei regolamenti di utenza una disposizione volta ad incentivare l'attivazione - nel caso di nuove costruzioni - di un contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare, ove tecnicamente possibile.

La volontà del Regolatore di aprire un canale informativo verso le utenze indirette apre uno scenario complesso che estende la platea degli *stakeholder* agli amministratori di condominio, forse troppo timidamente richiamati nel dispositivo in parola. La misurazione puntuale delle utenze indirette (o condominiali) realizzabile attraverso 2 opzioni tra loro alternative; misuratori divisionali o singolarizzazione/individualizzazione della fornitura, rileva in particolar modo per gli operatori che gestiscono il SII nei grandi centri urbani in cui prevalgono edifici multi-utenza.

Se da un lato l'individualizzazione dell'utenza indiretta rappresenta il target ottimale affinché il gestore possa instaurare un rapporto contrattuale diretto, che risponda pienamente alle disposizioni contenute nella delibera in parola, di contro questo obiettivo, laddove tecnicamente realizzabile, può presentare elevati costi per via della trasformazione degli impianti idraulici degli edifici, costi che sarebbero a carico dei condomini.

